



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 025 del Registro - Seduta del giorno 11.10.2022

OGGETTO: Approvazione nuova convenzione segreteria convenzionata San Biagio Platani – Sant'Angelo Muxaro - Comitini

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di ottobre , alle ore 20,30, in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione straordinaria, urgente e pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) LETO DARIA	Presente
2) LETO GIUSEPPE AURELIO	Presente
3) BONANNO GIORDANA	Presente
4) MARINO FRANCESCO	Presente
5) MILIOTO GAETANO	Presente
6) GRECO ELISABETTA	Presente
7) ADAMO KRIZIA GIUSEPPINA	Assente
8) SARTORIO CAMILLO	Presente
9) ZAMBUTO FABRIZIA	Assente
10) CACI ALFONSO	Assente

Assume la presidenza il Sig. LETO GIUSEPPE AURELIO, Presidente, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA.

Constatata la presenza di n° 07 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n° 9 del 21.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Dott. Tirrito Angelo;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Sartorio, Milioto e Greco;

Il Presidente illustra la proposta posta al 2) punto dell'O.d.G.;

- Al termine invita i Consiglieri Comunali ad intervenire sull'argomento;
- Accertato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello sulla regolarità tecnica ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I sulla regolarità contabile;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n° 07 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;

DI ACCOGLIERE la richiesta del Comune di San Biagio Platani e di ampliare la convenzione di Segreteria in essere tra i comuni di Comitini (cl IV) e Sant'Angelo Muxaro (cl IV) al nuovo Comune di San Biagio Platani (cl III), alle condizioni di cui alla convenzione allegata – **Allegato A**;

DI APPROVARE la nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria, funzioni del Segretario Comunale, fra i Comuni di San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro e Comitini, che disciplina i rapporti tra i tre Comuni, disponendo che faccia parte integrante e sostanziale al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – **Allegato A**.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della convenzione di segreteria comunale;

DI DARE ATTO che la somma della popolazione tra i Comuni di Comitini, San Biagio Platani e Sant'Angelo Muxaro raggiunge complessivamente un totale di n. 5.067 abitanti, come da certificazioni allegate;

DI DISPORRE che, a seguito alla sottoscrizione della nuova, la convenzione di segreteria in essere tra i Comuni di Comitini e di Sant'Angelo Muxaro il 31 ottobre 2022 cesserà di produrre effetti tra le parti;

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione e della convenzione debitamente firmata, unitamente alla certificazione del numero degli abitanti dei comuni in convenzione, al Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari per le determinazioni di competenza.

DI DARE ATTO che la nuova convenzione avrà decorrenza solo dopo l'adozione degli opportuni provvedimenti da parte della Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali- Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Palermo – Sezione Regionale Sicilia;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni sopra rassegnate.

A questo punto si procede alla votazione sull'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta del Presidente;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 07 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito

UFFICIO DI COMPETENZA:

Parere Regolarità Tecnica: Responsabile del Settore I

Parere Regolarità Contabile: Responsabile del Settore I

OGGETTO: Approvazione nuova convenzione segreteria convenzionata San Biagio Platani – Sant'Angelo Muxaro - Comitini

Il Sindaco

PREMESSO

CHE i Comuni di Comitini, con deliberazione consiliare n. 22 del 04/09/2017, e di Sant'Angelo Muxaro, con deliberazione consiliare n. 18 del 13/07/2017, hanno stabilito di convenzionarsi per la gestione in forma associata della segreteria comunale, cui ha fatto seguito il relativo servizio con la modalità concordata, giusta conseguente convenzione sottoscritta dagli Enti in data 18/09/2017;

CHE con Determinazione n. 818/2017 del Prefetto di Palermo è stato preso atto della costituzione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Comitini (cl 4°) e Sant'Angelo Muxaro (cl 4°);

DATO ATTO che attualmente la sede di segreteria convenzionata è affidata al Segretario comunale Dott. Michele Giuffrida;

VISTA la nota del 30/08/2022 del Comune di San Biagio Platani nella quale si manifesta l'intento di aderire alla convenzione in essere tra i Comuni di Comitini e Sant'Angelo Muxaro per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale;

VISTE le note dei comuni di Comitini (prot. n. 5540 del 31/08/2022) e di Sant'Angelo Muxaro (prot. n. 6111/22 del 05/09/2022) che accolgono la richiesta di estensione della convenzione di segreteria al Comune di San Biagio Platani al fine di continuare ad avvalersi di un unico Segretario comunale;

CONSIDERATO che a tal fine è stata redatta una nuova convenzione per la gestione in modo associato della sede di segreteria, il cui testo è allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 30, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) che stabilisce che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale "I comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale comunicandone l'avvenuta costituzione al Ministero dell'Interno ex Sezione Regionale Albo dei Segretari";

CONSIDERATO opportuno di addivenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale in adesione alle indicazioni rese dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo sezione Sicilia, volte "[...] a favorire il processo associativo degli enti locali nell'esercizio delle funzioni dei segretari comunali, anche nell'ottica di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili" Circolare prot. n. 14449 del 01/12/2020)

PRESO ATTO che la gestione associata del servizio di segreteria Comunale, e conseguente ripartizione delle relative spese, comporta un risparmio di spesa per l'Ente che può essere utilizzato per il miglioramento degli altri servizi;

VERIFICATO che la somma della popolazione tra i Comuni di Comitini, San Biagio Platani e Sant'Angelo Muxaro raggiunge complessivamente un totale di n. 5.067 abitanti;

RITENUTO di aderire alla richiesta del Comune di San Biagio Platani e, conseguentemente, dare corso all'approvazione del nuovo testo di convenzione **Allegato A**;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di che trattasi, con il quale vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale - **Allegato A**.

CONSIDERATO opportuno stabilire che, a seguito della sottoscrizione della nuova, la convenzione di segreteria in essere tra i Comuni di Comitini e di Sant'Angelo Muxaro il 31 ottobre 2022 cesserà di produrre effetti tra le parti;

VISTO l'art. 24 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, nonché l'art. 30 del D. Lgv. 267/2000, introdotto per il tramite dell'art. 37 della L.R. 7/92, come modificata dall'art. 47 della L.R. 26/930;

VISTE le deliberazioni dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, tra cui la n° 150/1999, la n° 90/2000, la n° 135/2000, la n° 164/2000, la n° 113/2001, la n° 270/2001, e le successive e rispettive modificazioni e integrazioni, come comunque richiamate e assunte a riferimento dal Ministero dell'Interno, da ultimo titolare esclusivo della gestione dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTA la L. 127/97 recepita dalla L.R. 23/98;

VISTO il D.P.R. 465/1997 e segnatamente l'art. 10, comma 2, del DPR 465/97, ai sensi del quale le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 32, 2° comma, lett. d) della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. e) della L.R. 48/1991,

secondo cui rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'approvazione di convenzioni tra Comuni;

VISTO l'art. 16 ter del D. L. n. 162/2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 14449 del 01/12/2020

VISTO ED ESAMINATO l'allegato schema di convenzione, ove viene disciplinato ogni aspetto riguardante il funzionamento e la ripartizione degli oneri della costituenda convenzione di segreteria;

RASSEGNA la superiore premessa;

PROPONE

Di approvare e fare proprio quanto in premessa riportato;

DI ACCOGLIERE la richiesta del Comune di San Biagio Platani e di ampliare la convenzione di Segreteria in essere tra i comuni di Comitini (cl IV) e Sant'Angelo Muxaro (cl IV) al nuovo Comune di San Biagio Platani (cl III), alle condizioni di cui alla convenzione allegata – **Allegato A**;

DI APPROVARE la nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria, funzioni del Segretario Comunale, fra i Comuni di San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro e Comitini, che disciplina i rapporti tra i tre Comuni, disponendo che faccia parte integrante e sostanziale al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – **Allegato A**.

AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della convenzione di segreteria comunale;

DI DARE ATTO che la somma della popolazione tra i Comuni di Comitini, San Biagio Platani e Sant'Angelo Muxaro raggiunge complessivamente un totale di n. 5.067 abitanti, come da certificazioni allegate;


DISPORRE che, a seguito alla sottoscrizione della nuova, la convenzione di segreteria in essere tra i Comuni di Comitini e di Sant'Angelo Muxaro il 31 ottobre 2022 cesserà di produrre effetti tra le parti;

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione e della convenzione debitamente firmata, unitamente alla certificazione del numero degli abitanti dei comuni in convenzione, al Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari per le determinazioni di competenza.

DARE ATTO che la nuova convenzione avrà decorrenza solo dopo l'adozione degli opportuni provvedimenti da parte della Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali- Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Palermo – Sezione Regionale Sicilia;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni sopra rassegnate.

Il Sindaco
(Dott. Angelo Tirrito)





Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Sulla Proposta di Delibera
Presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito

OGGETTO: Approvazione nuova convenzione segreteria convenzionata San Biagio Platani – Sant'Angelo Muxaro - Comitini.

PARERI

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) -

Gli accertamenti istruttori e tecnici sono stati eseguiti da:

Luogo, data

FORMULAZIONE DEI PARERI

VISTO: si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** della proposta in oggetto indicata (artt. 49 e 147 bis D.lgs. 267/2000).

Sant'Angelo Muxaro li _____

Il Responsabile del Settore I
Rag. Calogero Zuccarello

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** della proposta in oggetto indicata (artt. 49 e 147 bis D.lgs. 267/2000).

Sant'Angelo Muxaro li _____

Il Responsabile del Settore I
Rag. Calogero Zuccarello

Allegato "A"

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
FRA I COMUNI DI
SAN BIAGIO PLATANI (AG) - SANT'ANGELO MUXARO (AG) - COMITINI (AG)**

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____, si conviene la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge.

TRA

Il Comune di San Biagio Platani (AG) C.F.: :: rappresentato dal Rag. Salvatore Di Bennardo, nato a, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco.

Il Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG) C.F.: :: rappresentato dal Dott. Angelo Tirrito, nato a, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco.

E

Il Comune di Comitini (AG), C.F.: ::, rappresentato dal Sig. Luigi Nigrelli, nato a il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità il Sindaco;

PREMESSO

che l'art. 30, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) stabilisce che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede: "I comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale comunicandone l'avvenuta costituzione al Ministero dell'Interno ex Sezione Regionale Albo dei Segretari";

che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevede:

"1 I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi".

che i Comuni di: San Biagio Platani, con deliberazione Consiliare n.del....., Sant'Angelo Muxaro, con deliberazione Consiliare n. del, e Comitini, con deliberazione Consiliare n. del, hanno stabilito di svolgere in convenzione il servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un unico Segretario Comunale, autorizzando la sottoscrizione della presente convenzione;

tanto premesso convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità

La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.142/90 (come richiamato nell'O.R.EE.LL. dalla L.R. 48/91), degli artt. 30 e da 97 a 105 del Testo unico sugli Enti locali di cui al D. Lgv. 267/2000, delle relative disposizioni legislative regionali, e dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità della **gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale dei Comuni di SAN BIAGIO PLATANI (cl. III), SANT'ANGELO MUXARO (cl. IV) E COMITINI (cl. IV) avvalendosi di un unico Segretario Comunale**, e ha lo scopo, nel perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione e nell'ambito della rimodulazione e modernizzazione della strutturazione amministrativa, di garantire il servizio di Segreteria Comunale dei tre Comuni, ottimizzando le risorse a disposizione e conseguendo un risparmio di spesa.

Art. 2 Durata e scioglimento

La durata della presente convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del Segretario titolare della segreteria convenzionata fino al 31.12.2027. Alla scadenza la convenzione si rinnoverà tacitamente in ragione di biennio, fermo restando che, decorsi mesi sei dalla sua costituzione, essa **può essere sciolta in ogni momento**, sia per mutuo consenso degli Enti associati, manifestato con deliberazioni dei Consigli Comunali, sia per volontà unilaterale di un singolo comune associato, ugualmente manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale. Nei deliberati con i quali si dispone lo scioglimento della convenzione gli Enti possono indicare una data di decorrenza.

In caso di scioglimento della convenzione, il Segretario Comunale, già titolare della sede convenzionata, mantiene il servizio e la titolarità della segreteria del Comune capo-convenzione, salvo diversa intesa tra i Sindaci e il Segretario.

Dei provvedimenti di costituzione, nuova adesione, modifica, recesso e scioglimento della convenzione di segreteria dovrà essere data **comunicazione Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari per le determinazioni di competenza.

Art. 3 Comune Capo - Convenzione

Per ogni attività che necessita di una rappresentanza unitaria fra gli Enti, nonché per ogni diverso adempimento appreso specificato, si concorda che il **COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI**, ente con la più elevata classificazione, assume il ruolo di Comune capo-convenzione.

Art. 4 Competenze del Comune Capo-Convenzione

Il Sindaco del Comune capo-convenzione dispone la nomina del Segretario Comunale d'intesa con gli altri Sindaci, ed è competente per tutte le successive disposizioni, attività e dinamiche attinenti alla gestione del rapporto di servizio del Segretario Comunale presso la sede di Segreteria Comunale convenzionata, con le modalità stabilite normativamente e in conformità alle direttive emanate dal Ministero dell'Interno ex-Agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari.

Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco del Comune capo-convenzione, previa deliberazione della Giunta Comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio con le modalità e le forme previste dalla normativa vigente.

Spetta a ciascuno dei Comuni l'esercizio della vigilanza sull'operato del Segretario e tutto quant'altro la legge riserva al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale relativamente al Segretario Comunale.

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio di segreteria

Le funzioni e i compiti assegnati al Segretario comunale sono quelli indicati dalla legge, nonché dagli Statuti e dai regolamenti comunali. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi della categoria, come prevede il Testo unico sugli Enti locali.

La prestazione lavorativa del Segretario titolare della convenzione sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza, secondo quanto previsto dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 17.12.2020, in considerazione della diversa dimensione ed articolazione organizzativa dei Comuni convenzionati. Il Segretario comunale assicura la presenza in servizio e organizza il tempo di lavoro correlandoli alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato e al principio generale di autonomia organizzativa. I Sindaci concorderanno con il Segretario Comunale i giorni in cui dovrà essere presente nei comuni convenzionati, potendo, comunque, stabilire, di volta in volta e di comune accordo, con l'intesa del Segretario, una particolare modalità di svolgimento del servizio che risulti maggiormente proficua per il funzionamento dello stesso. Costituisce specifica responsabilità del segretario programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali dei comuni di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dai Sindaci dei comuni convenzionati che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio. Compete al Sindaco del Comune capo – convenzione, previa intesa con gli altri Sindaci, la verifica della conciliabilità della programmazione delle ferie con criteri generali predisposti e, in generale, dell'assenza del segretario con le esigenze di servizio

Art. 6

Forme di consultazione e dinamiche di funzionamento

Tutte le attività inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale, poste in essere dal Sindaco del Comune capo-convenzione, devono essere previamente comunicate ai Sindaci degli altri Comuni che hanno facoltà di intervenire nella fase precedente ai provvedimenti finali. Questi possono richiedere, prima dell'adozione dei provvedimenti finali relativi al funzionamento della segreteria convenzionata, l'indizione di una riunione congiunta in cui possa effettuarsi una piena valutazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei comuni convenzionati.

Art. 7

Trattamento economico del Segretario Comunale Rapporti finanziari fra gli Enti

Al Segretario compete il trattamento economico previsto dalle norme legislative, contrattuali e regolamentari.

Fermi il disposto del comma che precede e le specifiche riportate nei commi seguenti, gli emolumenti dovuti al segretario della segreteria convenzionata, **sono ripartiti** tra Comuni, nella **misura del 40% a carico del Comune di San Biagio Platani, nella misura del 40% a carico del Comune di Sant'Angelo Muxaro e nella misura del 20% a carico del Comune di Comitini.** Tale riparto attiene non solo al servizio istituzionale ma altresì a ogni altra competenza accessoria quando sia connessa al rapporto convenzionale.

Si stabilisce che il **Comune di San Biagio Platani**, per tutta la durata della convenzione, è responsabile per la corretta emissione dei fogli paga e per l'erogazione delle competenze retributive/stipendiali spettanti al Segretario comunale, restando intesi che i Comuni convenzionati devono comunicarsi tempestivamente ogni dato che possa riguardare le erogazioni retributive per il servizio di segreteria da sottoporre a ripartizione, ancorché non rimesse nelle esemplificazioni riprese. Le spettanze di che trattasi sono elaborate, rassegnate ed erogate, di norma e salvo diverse

intese, dal Comune di San Biagio Platani che provvederà a tutti gli adempimenti connessi (pagamenti, versamenti contributi, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, certificazioni fiscali, buste paga, etc..) per tutta la durata della convenzione. I **Comuni di Sant'Angelo Muxaro e Comitini** mensilmente, in occasione del pagamento delle retribuzioni al proprio personale dipendente, provvederanno a erogare al Comune di San Biagio Platani la quota a proprio carico, rimandando a conguaglio semestrale l'esattezza della ripartizione, se necessario o se intervenute dinamiche retributive non previste.

Le spese oggetto di riparto comprendono, inoltre, le spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso alle diverse sedi, per l'esercizio delle funzioni a qualunque titolo prestate, ed in base al costo chilometrico 1/5 benzina.

Non sono rimborsabili le spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi al Comune capo-convenzione, qualora parta direttamente dal proprio domicilio. Le spese di viaggio vengono anticipate dal Comune capo-convenzione, previa esibizione della parcella delle spese da parte del Segretario e liquidate dal responsabile servizio finanziario senza ulteriori atti, salvo i riscontri di competenza di natura contabile.

Le spese di viaggio, o altre forme stipendiali, possono essere liquidate anche dal comune non capo-convenzione, a titolo di acconto sulla propria quota di competenza. In tal caso, il Segretario Comunale dovrà darne adeguata comunicazione ai rispettivi Sindaci ed ai rispettivi Responsabili del servizio Finanziario.

Le spese di aggiornamento e per missioni svolte nell'interesse di tutti i Comuni dal Segretario Comunale, saranno a carico degli stessi in parti uguali.

Qualora le missioni venissero effettuate nell'esclusivo interesse di uno solo dei comuni le relative spese saranno poste a carico del Comune interessato che ha autorizzato la missione.

Resta inteso che nell'ambito del suddetto riparto, i Comuni possono flessibilmente definirsi per massimamente agevolare i rapporti finanziari tra gli Enti.

Restano a esclusivo carico di ciascuno degli Enti, che vi provvederanno **separatamente e direttamente** verso il Segretario, le spettanze per attività espletate o competenze maturate nell'esclusivo interesse di ciascuno degli Enti medesimi. In particolare ogni comune convenzionato provvederà a liquidare e pagare i diritti di segreteria sui contratti rogati e li comunicherà al termine di ogni semestre al comune capo-convenzione per la verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 30, commi 2 e 2bis, della legge n. 734/1973, così come modificato integrato dal decreto legge 90/2014.

Art. 8 Norme finali

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali divenute esecutive, verrà trasmessa - a cura del Comune capo-convenzione - al Ministero dell'Interno ex **Agenzia** autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché alle deliberazioni dispositive e di indirizzo emanate o richiamate dal Ministero dell'Interno ex **Agenzia** autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. *****



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Corso Umberto I°, 105 Tel. 0922918910 – PEC: Uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it

Al Sindaco
del Comune di Comitini
PEC: info@pec.comune.comitini.ag.it

Al Sindaco
del Comune di Sant'Angelo Muxaro
PEC: protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale

La gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale permette ai comuni aderenti alla convenzione di avvalersi di un unico Segretario comunale con una significativa riduzione della spesa in capo a ciascun ente, finalizzata ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia cui deve essere improntata l'attività amministrativa.

In tale ottica, dando seguito a precedenti interlocuzioni verbali, si manifesta l'intento di questo Comune di aderire alla convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria in essere tra codesti Enti, fermo restando le decisioni di competenza del Consiglio Comunale.

A tal riguardo, confidando in un favorevole accoglimento della presente, si avanza l'ipotesi che nella nuova convenzione che andrà a regolare la gestione associata del servizio in questione la ripartizione delle relative spese in capo a ciascun Comune potrebbe essere la seguente:

Comune di San Biagio Platani	40%
Comune di Sant'Angelo Muxaro	40%
Comune di Comitini	20%.

Distinti saluti

San Biagio Platani, li 30/08/2022


Il Sindaco
Rag. Salvatore Di Bennardo



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICI DEMOGRAFICI

Al Segretario Comunale
Dott. Giuffrida Michele
Sede

Oggetto: Rilevazione e calcolo della popolazione residente al 31 Dicembre 2021.

Si comunica che alla data del 31 Dicembre 2021 la popolazione residente in codesto Comune è di 2.967 abitanti.

Cordiali Saluti

San Biagio Platani, Li 19.08.2022.



L'Ufficiale di Anagrafe



Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Al Sindaco
del Comune di San Biagio Platani

e p.c: Al Sindaco
del Comune di Comitini

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale

Con riferimento alla nota del 30/08/2022, acquisita in pari data agli atti dell'ente con prot. n. 6025, nella quale si esplicita l'intento di Codesto Comune di aderire alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale in essere tra questo Ente e il Comune di Comitini, condividendo ragioni e finalità, si manifesta la disponibilità ad ampliare la convenzione con le percentuali di ripartizione delle relative spese così come indicate nella medesima nota, fermo restando le decisioni di competenza del Consiglio Comunale.

Sant'Angelo Muxaro, li 05.09.2022

 Il Sindaco
Angelo Tirrito



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO ANAGRAFE

PROT. 198 DEL 13-09-2022

Al Sig. **SEGRETARIO**
Comune di Sant'Angelo Muxaro

OGGETTO : Attestazione popolazione residente dal 31.12.2021

Su richiesta del Segretario, ricevuta per le vie brevi, si attesta che la popolazione residente nel Comune di Sant'Angelo Muxaro al 31.12.2021 è quella riportata nella seguente tabella:

Popolazione residente	Maschi	Femmine	Totale
al 31.12.2021	578	631	1209

Sant'Angelo Muxaro, 13.09.2022

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Stella Paci



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Prot. N 5540

Del 31.08.2022

Al Sindaco
del Comune di San Biagio Platani

e p.c

Al Sindaco
del Comune di Sant'Angelo Muxaro

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale

Con riferimento alla nota prot. n. 5519 del 31/08/2022 nella quale si esplicita l'intento di Codesto Comune di aderire alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale in essere tra questo Ente e il Comune di Sant'Angelo Muxaro, condividendo ragioni e finalità, si manifesta la disponibilità ad ampliare la convenzione con le percentuali di ripartizione delle relative spese così come indicate nella medesima nota, fermo restando le decisioni di competenza del Consiglio Comunale.

Comitini, li 31.08.2022

Il Sindaco
Luigi Nigelli

UFFICIO DEL SINDACO
Municipio di San Biagio Platani
Via. Municipale 50040 San Biagio Platani (AG)
Tel. 0922/81001 - Fax 0922/81002



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore I - Amministrativo, Sociale e Demografico

Servizio Stato Civile



Città del Trico

Piazza Bellacera, 1
92020 Comitini (AG)

Tel. 0922/600330
Fax 0922/600330

ATTESTAZIONE

Con la presente, l'Ufficio Anagrafe di questo Comune come da statistica, certifica la popolazione residente al 31/12/2021 è la seguente:

- MASCHI 438
- FEMMINE 453
- TOTALE 891

Cordiali saluti



Rosaria Valenti
Ufficio Anagrafe

Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: LETO DARIA

IL PRESIDENTE
F.to: LETO GIUSEPPE AURELIO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 13.10.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11.10.2022

- 1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE